

ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI  
LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT – PRIMO LOTTO FUNZIONALE

**CUP: B33F03000010004**

**CIG N. 6657280140**

**QUESITO N. 18:**

Premesso che in un costituendo raggruppamento di professionisti individuato dall'impresa la figura del giovane professionista è obbligatoria e normata in maniera univoca dalla normativa (art.253 c. 5 del DPR 207/2010), tra l'altro da voi citata nel disciplinare e nelle varie risposte ai quesiti, si chiede di confermare che il giovane professionista non deve essere necessariamente membro del costituendo RTP ma può far parte dell'organico di una delle componenti del costituendo RTP (ad es. come dipendente e/o consulente) e comunque deve essere presente in una delle modalità permesse dal citato art. 253 c. 5 del DPR 207/2010, che per conoscenza si riporta:

*5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice **devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:***

*a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;*

*b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;*

*c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.*

**RISPOSTA N. 18)**

La risposta al quesito è positiva.

All'interno della RTP costituita/costituenda il giovane professionista può essere dipendente di una società di professionisti ovvero di una delle società di ingegneria associata/associanda. Il giovane professionista può altresì essere consulente di una delle anzidette società associata/associanda, purché – in tal caso - abbia fatturato su base annua nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

Infatti, il paragrafo 13.4.3 del disciplinare di gara dichiara in maniera univoca: “I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006 **devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato**

**da meno di cinque anni** all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 90 c. 7 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 253 c. 5 del D.P.R. 207/2010.

Pertanto, il disciplinare di gara rinvia integralmente ed esplicitamente all'art. 253 c. 5, che si applica in ogni sua parte.

Il paragrafo 16.15.3.1 laddove scrive, in riferimento alle RTP di progettisti, che gli stessi devono adeguarsi "agli obblighi previsti nel paragrafo 13.4.3, associandosi al cd. "progettista giovane" ai sensi dell'art. 90 c. 7 del codice e art. 253 c. 5 del D.P.R. 207/2010", va inteso quale mero rinvio al sopraccitato paragrafo 13.4.3 e a quanto previsto dall'art. 253 c. 5 del D.P.R. 207/2010, che rimane la norma di riferimento, applicabile in ogni sua parte.

Si rammenta la necessità che – a norma di legge – il giovane professionista sia previsto e indicato quale PROGETTISTA ESECUTIVO dell'appalto in oggetto.

#### **QUESITO 19)**

Qualora un costituendo RTP decidesse di inserire il giovane professionista comunque in RTP/ATI, si chiede di confermare che il giovane professionista non dovrà portare nessun requisito di ordine speciale (servizio in Id, servizio IIIb, servizio IIIc) e dovrà limitarsi a dichiarare solo i requisiti di ordine generali, es. Art. 38.

Si ricorda che il solo scopo dei giovani professionisti è quello di promuoverne la loro presenza (cit. art. 90 c. 7 del d. Lgs 163/2006).

#### **RISPOSTA N. 19)**

Anche la risposta a tale quesito è positiva, in quanto il progettista giovane è indicato ai soli fini del rispetto dell'art. 253 c. 5 del D.P.R. 207/2010 e non ai fini della dimostrazione del possesso di qualificazione dei requisiti di capacità progettuale.

Il dirigente della SUA-Provincia di VCO

(ing. Mauro Proverbio)